

Valle d'Aosta

L.R. 17-4-2001 n. 8, Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

Publicata nel B.U. Valle d'Aosta 24 aprile 2001, n. 18.

Art. 3

Gestione del pascolo e superfici pascolive.

1. Nell'ambito dell'allevamento biologico, gli animali devono poter pascolare per un periodo di almeno centoventi giorni all'anno.

2. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare le aree di pascolo comune degli alpeggi purché:

a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del reg. (CEE) n. 2092/91, per un periodo di almeno tre anni o, in alternativa, l'area sia gestita, per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure agroambientali definite dalla normativa regionale vigente (*);

b) gli altri animali provengano da allevamenti estensivi;

c) i loro prodotti derivati, nel periodo in cui utilizzano il pascolo comune, siano considerati di origine biologica e ottenuti attraverso lavorazioni separate da quelle degli altri animali, per quanto riguarda i materiali usati e/o i tempi della lavorazione.

2-bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli (**).

3. Per allevamento estensivo, si intende l'azienda il cui carico di unità bovine adulte per ettaro (U.B.A./ha.), calcolato su base annua, non eccede:

a) le quattro U.B.A./ha. per le superfici di fondovalle;

b) le 0,8 U.B.A./ha. per le superfici di alpeggio.

(*) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

(**) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 4.